

N. 00029/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2016 REG.RIC.

N. 00414/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

---, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Guerrizio e Gabriele Cavallero, con
domicilio eletto presso l'avv. Gabriele Cavallero nel suo studio in Genova, via
Assarotti, 12/10;

contro

Comune di Ceriale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Mauro Vallerga, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio
in Genova, via Martin Piaggio, 17/1;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Condominio Verdemare, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gerbi, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Roma, 11/1;

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da: ---- e ----, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Guerrizio e Gabriele Cavallero, con domicilio eletto presso l'avv. Gabriele Cavallero nel suo studio in Genova, via Assarotti, 12/10;

contro

Comune di Ceriale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vallerga, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Martin Piaggio, 17/1;

nei confronti di

Condominio Verdemare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 185 del 2016:

dell'autorizzazione n. 87 del 10/8/2015, prot. n. 16811, con cui il Comando della polizia locale del Comune di Ceriale ha autorizzato l'occupazione di suolo pubblico, in via Magnone n. 87-88-90, per permettere l'installazione di un'isola ecologica condominiale;

per quanto occorrer possa, del provvedimento datato 19/1/2016, prot. n. 1034/16, con cui il Comando della polizia locale del Comune di Ceriale comunica che il procedimento relativo all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione n. 87/15 del 10/8/2015 è stato archiviato;

nonché per l'annullamento *in parte qua* del Regolamento aree ecologiche condominiali del Comune di Ceriale e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali,

e per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata (pratica paesaggio n. 046V015; autorizzazione paesaggistica n. 002APS016) avente ad oggetto "intervento di installazione di manufatto leggero per il ricovero dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti condominiali (area ecologica)";

per quanto necessario;

degli elaborati progettuali allegati al provvedimento impugnato;

del verbale della Commissione locale per il paesaggio n. 8 del 21/12/2015;

della relazione istruttoria del responsabile del procedimento di tutela paesistica;

quanto al ricorso n. 414 del 2016:

dell'autorizzazione n. 87 del 10/8/2015, prot. n. 16811, con cui il Comando della polizia locale del Comune di Ceriale ha autorizzato l'occupazione di suolo pubblico, in via Magnone n. 87-88-90, per permettere l'installazione di un'isola ecologica condominiale, tramite contenitori destinati alla raccolta differenziata, per un totale complessivo di mq 54,00;

del provvedimento datato 19/1/2016, prot. n. 1034/16, con cui il Comando della polizia locale del Comune di Ceriale comunica che il procedimento relativo all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione n. 87/15 del 10/8/2015 è stato archiviato;

nonché per l'annullamento *in parte qua* del Regolamento aree ecologiche condominiali del Comune di Ceriale e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata (pratica paesaggio n. 046V015; autorizzazione paesaggistica n. 002APS016) avente ad oggetto "intervento di

installazione di manufatto leggero per il ricovero dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti condominiali (area ecologica)”;
per quanto necessario;
degli elaborati progettuali allegati al provvedimento impugnato;
del verbale della Commissione locale per il paesaggio n. 8 del 21/12/2015;
della relazione istruttoria del responsabile del procedimento di tutela paesistica.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ceriale e del Condominio Verdemare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento dirigenziale del 10 agosto 2015, il Comune di Ceriale ha autorizzato il signor Riccardo Barberis, nella sua qualità di Amministratore del Condominio “Verdemare”, a occupare una porzione di suolo pubblico, avente superficie complessiva di mq 54, per installarvi un’isola (o area) ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dal medesimo Condominio.

E’ stata assentita, a tal fine, l’occupazione di un’aiuola ubicata in posizione limitrofa al Condominio denominato “Lottizzazione C2”, mentre una strada a doppia corsia e una distanza assai maggiore separano il Condominio “Verdemare” dal sito di conferimento dei propri rifiuti.

Con ricorso notificato al Comune di Ceriale in data 1° marzo 2016 e depositato il successivo 8 marzo (r.g. n. 185/2016), il signor Eduard Walter Lens, proprietario di un alloggio nel Condominio “Lottizzazione C2”, ha impugnato la menzionata concessione di suolo pubblico, per effetto della quale i contenitori per la raccolta dei rifiuti del Condominio “Verdemare” sarebbero collocati in prossimità della sua unità abitativa.

Sono coinvolti nell’impugnazione anche il provvedimento del 19 gennaio 2016, con cui era stato archiviato il procedimento per l’annullamento in autotutela del provvedimento concessorio, nonché, *in parte qua*, il vigente regolamento “aree ecologiche condominiali” del Comune di Ceriale.

L’esponente deduce motivi di ricorso così rubricati:

I) Mancata ovvero falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento aree ecologiche condominiali del Comune di Ceriale. Difetto assoluto di motivazione e dei presupposti in diritto. Illogicità, perplessità e ingiustizia manifeste. Sviamento di potere.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti in fatto e in diritto. Totale difetto di motivazione. Perplessità e illogicità manifeste. Violazione dei principi stabiliti dall’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, e dall’art. 97 Cost., in materia di controllo, efficienza e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.

III) Violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento, buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 178, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

IV) Violazione di legge. Mancata e falsa applicazione degli artt. 5, 8 e 10 del regolamento aree ecologiche condominiali del Comune di Ceriale.

V) Violazione di legge (artt. 2 e 32 Cost.), relativamente al diritto alla salute del ricorrente.

VI) Sviamento di potere.

VII) Sotto altro profilo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti in fatto e in diritto, in connessione con la violazione degli artt. 47 e 71, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

VIII) Sotto altro profilo: violazione degli artt. 47 e 71, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

IX) Con riferimento al regolamento aree ecologiche condominiali: violazione dei principi generali in materia di determinatezza dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per assoluta genericità. Violazione dei principi generali in materia di distanza delle costruzioni (art. 9, d.m. 1° aprile 1968, n. 1444) e dell'art. 32 Cost. in tema di salute dei cittadini.

Viene proposta, in conclusione, una generica istanza risarcitoria.

Si costituiva in giudizio il controinteressato Condominio "Verdemare", argomentando nel senso dell'infondatezza delle censure sollevate dalla parte ricorrente.

Con ordinanza n. 72 del 31 marzo 2016, è stata accolta l'istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente e fissata l'udienza per la trattazione di merito.

Nelle more, i signori Pietro Fasiani e Carla Sandrone, proprietari di altre unità abitative comprese nel Condominio "Lottizzazione C2", avevano impugnato la stessa concessione di suolo pubblico con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Le censure di legittimità dedotte in quest'ultimo giudizio riproducono sostanzialmente quelle sollevate dal signor Lens.

A seguito di opposizione del Comune di Ceriale, il ricorso è stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale ed ha assunto il n. r.g. 414/2016.

I due giudizi hanno avuto uno sviluppo parallelo, a partire dalla formale costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Ceriale.

Sono stati proposti, quindi, motivi aggiunti di ricorso intesi all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata all'Amministratore del Condominio "Verdemare" per l'installazione di un "manufatto leggero" destinato al ricovero dei contenitori di conferimento dei rifiuti.

I motivi aggiunti sono così rubricati:

X) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Motivazione erronea e perplessa.

XI) Violazione dell'art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.

XII) Sviamento di potere. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

In prossimità della pubblica udienza, le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica.

Il Condominio controinteressato ha preso posizione nel senso dell'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.

La difesa comunale ha eccepito la tardività, l'inammissibilità per difetto di interesse e l'infondatezza nel merito dei ricorso introduttivi e dei motivi aggiunti; il ricorso per motivi aggiunti proposto dai signori Fasiani e Sandrone, inoltre, sarebbe inammissibile in quanto erroneamente notificato presso la sede legale dell'Ente, anziché presso il domicilio del difensore indicato nell'atto di opposizione al ricorso straordinario.

La parte ricorrente ha ampiamente controdedotto a tali eccezioni.

I due ricorsi, infine, sono stati chiamati alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016 e, previa trattazione orale congiunta, sono stati ritenuti in decisione.

DIRITTO

1) E' contestata, con i ricorsi introduttivi dei due giudizi, la legittimità della concessione rilasciata all'Amministratore del Condominio "Verdemare" per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico (ricavata all'interno di un'aiuola) ove installare un'area ecologica per il conferimento dei rifiuti prodotti dal medesimo Condominio.

Il primo ricorso (r.g. 185/2016) è stato proposto dal signor Eduard Walter Lens, proprietario di un'unità abitativa compresa nello stabile del Condominio "Lottizzazione C2", in posizione limitrofa all'area ecologica in progetto.

I signori Pietro Fasiani e Carla Sandrone, proprietari di altre unità abitative nello stesso Condominio, hanno trasposto in sede giurisdizionale (r.g. 414/2016) il ricorso straordinario avverso la suddetta concessione di suolo pubblico.

Con ricorso per motivi aggiunti, è stata impugnata, in entrambi i giudizi, l'autorizzazione paesaggistica semplificata relativa alla realizzazione, nella porzione di suolo pubblico oggetto dell'avversata concessione, di un manufatto per il ricovero dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti del Condominio "Verdemare".

2) L'evidente connessione oggettiva dei due ricorsi induce a disporre la riunione.

3) Vanno preliminarmente affrontate le eccezioni di tardività sollevate dalla difesa comunale, ad avviso della quale entrambi i ricorsi dovrebbero essere dichiarati irricevibili in quanto proposti avverso un provvedimento del 10 agosto 2015, ma notificati solamente il 3 marzo 2016.

Soggiunge l'eccepiente che la piena conoscenza del provvedimento impugnato dovrebbe farsi risalire, al più tardi, alla data del 9 novembre 2015, quando l'Amministratore del Condominio "Lottizzazione C2", nel quale sono compresi gli alloggi dei ricorrenti, aveva presentato una circostanziata istanza di annullamento in autotutela della concessione di suolo pubblico.

L'eccezione è infondata.

Nel giudizio amministrativo, infatti, il termine di decadenza per l'impugnazione decorre dal momento in cui il soggetto ha acquisito piena ed effettiva conoscenza del provvedimento lesivo dei suoi interessi.

I riferimenti temporali di tale piena conoscenza devono essere provati, in modo certo e inequivocabile, dalla parte che formula l'eccezione di tardività del ricorso che, pertanto, non può essere fondata su mere presunzioni o ipotesi.

Nel caso in esame, la difesa comunale non ha allegato alcun elemento atto a dimostrare l'anticipata conoscenza dell'atto lesivo da parte degli odierni ricorrenti.

Quanto alla posizione dell'Amministratore – che, avendo sollecitato l'esercizio del potere di autotutela, era verosimilmente a conoscenza del provvedimento – si richiama, condividendolo, il principio stabilito dalla Sezione con la sentenza n. 3484 del 10 dicembre 2009, secondo cui, “in difetto di altri elementi”, non allegati nella fattispecie, “non può presumersi che quel che è noto all'amministratore di un condominio sia conosciuto anche ai singoli condomini”.

4) I ricorrenti hanno comprovato, mediante idonea documentazione, di essere proprietari di unità abitative comprese nello stabile del Condominio “Lottizzazione C2”, sicché sussiste il requisito della legittimazione soggettiva.

La difesa comunale nega, però, che i ricorrenti abbiano interesse ad impugnare la concessione di suolo pubblico, in ragione della distanza di oltre sette metri che separerebbe l'area ecologica in progetto dal muro perimetrale “cieco” del Condominio predetto.

L'affermazione dell'eccepiente è smentita dalla documentazione fotografica in atti, in particolare dal “foto-inserimento” che rappresenta la futura isola ecologica in posizione immediatamente prospiciente i terrazzi del Condominio “Lottizzazione C2”.

Peraltro, anche volendo ammettere che gli alloggi dei ricorrenti siano collocati in posizione obliqua rispetto alla progettata installazione, non vi è ragione per escludere che gli stessi possano essere attinti da eventuali immissioni maleodoranti provenienti dalla stessa.

La vicinanza del nuovo impianto, inoltre, può riverberarsi negativamente sul valore degli immobili adiacenti, tanto più ove si consideri la non trascurabile quantità di rifiuti che potrà essere collocata in un'isola ecologica posta a servizio di un condominio con novanta alloggi.

Va anche precisato che la fattispecie di cui si controverte è del tutto diversa da quella vagliata dal T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 1261 del 30 novembre 2011, richiamata a sostegno dell'eccezione, ma relativa ad un'isola ecologica composta da cassonetti completamente interrati.

Ritiene il Collegio, pertanto, che la *vicinitas* delle abitazioni dei ricorrenti sia idonea a radicare l'interesse all'impugnazione del provvedimento concessorio finalizzato all'installazione di un'isola ecologica, essendo evidente la lesione che ne deriva per gli interessi dei ricorrenti medesimi.

5) Nel merito, è palesemente fondata la censura, sollevata con il primo motivo di gravame, relativa alla violazione dell'art. 3 del regolamento "aree ecologiche condominiali", approvato dal Comune di Ceriale con deliberazione consiliare n. 32 del 25 settembre 2014.

Tale disposizione stabilisce: "In base all'ubicazione dell'area ecologica si distinguono due distinte casistiche: 1. Area ecologica su terreno di proprietà condominiale e/o privata. 2. Area ecologica su terreno di proprietà pubblica, assentibile previa dimostrazione dell'impossibilità di posizionare l'area ecologica sui terreni di proprietà privata o condominiale".

La disciplina della seconda fattispecie si completa con la previsione di cui al successivo art. 8: "Nella dimostrata necessità di posizionare l'area ecologica su

suolo pubblico, la Giunta Comunale può approvare con deliberazione la deroga all'art. 3.1 del regolamento stesso per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste nel Regolamento per la concessione di spazi di aree pubbliche".

Nonostante l'imperfetta formulazione di tali disposizioni, il loro significato è inequivocabile: le aree ecologiche devono essere installate, di norma, sui terreni di proprietà condominiale (si intende: dei condomini che vi conferiscono i rifiuti); in via eccezionale e derogatoria, ne può essere assentita la collocazione su terreni di proprietà pubblica (con provvedimento impropriamente rimesso, secondo le previsioni regolamentari, ad un organo privo di competenze gestionali), purché sia stata dimostrata la sussistenza di circostanze che rendono impossibile seguire le modalità ordinarie.

Il meccanismo derogatorio previsto dalle citate disposizioni implica, ovviamente, che il privato abbia allegato circostanze atte a dimostrare l'impossibilità di collocare i contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle aree del condominio conferente e che l'amministrazione abbia positivamente verificato, con adeguata istruttoria, la sussistenza di tali condizioni ostative.

Nel caso in esame, l'istanza presentata dall'Amministratore del Condominio "Verdemare", mediante modulo predisposto dalla polizia municipale, non faceva neppure menzione delle circostanze che avrebbero impedito di installare l'isola ecologica nelle aree dello stesso Condominio.

I presupposti per l'esercizio del potere derogatorio non sono stati individuati nel contesto del provvedimento impugnato in principalità, ove non si rende neppure conto dell'espletamento di attività istruttorie intese all'accertamento dello stato dei luoghi né delle ragioni sottese alla scelta di non utilizzare aree pubbliche più vicine al Condominio "Verdemare", come quella limitrofa allo stabile ove risultavano già collocati alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Sussistono, pertanto, i denunciati vizi di legittimità, consistenti nella violazione del citato art. 3 e nella completa assenza di istruttoria e di motivazione.

6) La dichiarazione sostitutiva postuma dell'Amministratore del Condominio "Verdemare" e i chiarimenti forniti in giudizio dalle parti resistenti non esplicano alcun effetto "sanante" nei confronti dei vizi sopra rilevati.

Infatti, la menzionata dichiarazione, rilasciata successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, non si risolve nella mera esposizione di una situazione di fatto, ma esprime una valutazione soggettiva intrinsecamente opinabile, secondo cui le aree del Condominio "non sono reputabili idonee alla custodia dei contenitori per la raccolta differenziata".

Essa si sovrappone, cioè, alle valutazioni che l'amministrazione era chiamata a formulare all'esito di un'attività istruttoria intesa all'individuazione (ove del caso, anche mediante appositi sopralluoghi) di eventuali spazi oggettivamente idonei ad accogliere l'isola ecologica nelle aree del Condominio "Verdemare".

Tale questione, peraltro, non può essere dipanata in questa sede, poiché il giudice amministrativo ha il compito di definire gli eventuali profili di illegittimità di un atto e può anche indicare i termini di corretto esercizio del potere, ma non certo supplire, sostituendosi all'amministrazione, alla totale mancanza dell'istruttoria procedimentale.

7) Per quanto precede, restando assorbite le restanti censure articolate dai ricorrenti, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di concessione di suolo pubblico impugnato con i ricorsi introduttivi dei due giudizi.

8) L'illegittimità di tale atto presupposto comporta l'illegittimità derivata dell'autorizzazione paesaggistica impugnata con motivi aggiunti in entrambi i giudizi.

9) Va anche segnalata, a tale riguardo, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale relativamente al ricorso per motivi

aggiunti proposto nel secondo giudizio, siccome notificato presso la sede legale dell'Ente e non al domicilio eletto, con l'atto di opposizione al ricorso straordinario, presso il difensore.

Infatti, in base all'art. 43, comma 2, c.p.a., il ricorso per motivi aggiunti è validamente notificato alle parti costituite in giudizio secondo le forme previste dall'art. 170 c.p.c., ossia mediante la sua notifica presso il procuratore costituito.

Nel caso in esame, però, i motivi aggiunti sono stati notificati in data 13 giugno 2016, mentre il Comune si è costituito in giudizio il successivo 20 giugno.

Il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, è stato regolarmente notificato presso la sede legale dell'Ente che si era opposto al ricorso straordinario, ma non si era ancora costituito nel conseguente giudizio amministrativo.

In applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, la costituzione dell'Amministrazione intimata consentirebbe, in ogni caso, la sanatoria del supposto difetto di notifica.

10) L'impugnata autorizzazione paesaggistica, inoltre, è affetta da vizi propri.

Essa è stata rilasciata secondo il procedimento semplificato previsto per gli interventi di lieve entità dal d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

Come correttamente denunciato con il secondo motivo aggiunto, però, le caratteristiche dell'intervento in questione escludono la sussistenza dei presupposti richiesti per l'esperibilità del procedimento semplificato, atteso che la fattispecie non rientra in alcuno dei casi tassativamente contemplati dall'elenco allegato *sub* 1) al citato d.P.R.

In particolare, il manufatto in progetto non può essere assimilato né alle tettoie di cui al n. 8, poiché ha una superficie ampiamente superiore al limite di 30 mq ivi previsto, né alle strutture mobili di cui al n. 38 in quanto stabilmente ancorato al suolo.

Il Comune di Ceriale, solo negli scritti difensivi, ha richiamato le ipotesi di cui ai nn. 11 e 13 dell'elenco citato.

Il Condominio controinteressato, invece, ha fatto alternativamente riferimento ai nn. 9, 11, 13 e 21.

Tutte queste ipotesi sono inconferenti alla fattispecie in quanto:

- i soli contenitori per la raccolta dei rifiuti hanno una volumetria complessiva ampiamente superiore al limite di 10 mc (n. 9);
- il manufatto in questione non ha certo natura di cancello, recinzione o muro di contenimento (n. 11);
- esso non può neppure essere assimilato ad una pavimentazione, ad un accesso pedonale o carrabile né la sua installazione configura un intervento di modellazione del suolo, rampe o arredi fissi (n. 13);
- tantomeno si può configurare nella fattispecie un intervento sistematico di arredo urbano (n. 21), poiché tale categoria identifica solo il complesso dei manufatti mediante i quali vengono attrezzati gli spazi pubblici in funzione della loro migliore accessibilità e vivibilità (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 56).

L'installazione di una struttura stabilmente ancorata su una platea di calcestruzzo e sostanzialmente chiusa mediante una lamiera "a maglia", con dimensioni e impatto sull'ambiente urbano non trascurabili, non può essere qualificata, pertanto, come intervento di lieve entità assentibile mediante la procedura semplificata di cui al d.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010.

11) Va respinta, infine, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal signor Lens, poiché la mancata realizzazione della contestata isola ecologica esclude (come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoria depositata il 24 novembre 2016) la sussistenza di pregiudizi suscettibili di ristoro economico.

12) Le spese dei giudizi riuniti, equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico del Comune di Ceriale, secondo la regola della

soccombenza, mentre possono essere compensate con il Condominio controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- riunisce i ricorsi in epigrafe;
- accoglie i ricorsi introduttivi e, per l'effetto, annulla l'impugnata concessione di suolo pubblico;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'autorizzazione paesaggistica rilasciata al Condominio controinteressato;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta nel primo ricorso;
- condanna il Comune di Ceriale al pagamento delle spese di lite che liquida forfetariamente in favore dei ricorrenti nell'importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori di legge;
- compensa le spese nei confronti del Condominio controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Richard Goso

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO